

**ACCORDO 21 dicembre 2011: Formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**  
**Corso di formazione per lavoratori: parte generale.**



## **INDICE**

**LE NORMATIVE SULLA SICUREZZA, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO**

**DAL D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (TESTO UNICO SICUREZZA)**

**ORGANIZZAZIONE DELLE PREVENZIONE AZIENDALE:  
L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA**

- I LAVORATORI**
- DATORE DI LAVORO - DDL**
- IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP**
- IL MEDICO COMPETENTE**
- IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**
- GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE**
- ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA**

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI,**

## LE NORMATIVE SULLA SICUREZZA, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

L'origine della normativa in Italia a tutela della sicurezza dei lavoratori parte dagli ultimi anni del 1800: infatti la Legge 30 del 1898 imponeva **l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro**.

Successivamente, nel 1930, con il Codice Penale, nel 1942 con il Codice Civile e nel 1947 con la Costituzione, iniziano ad essere posti dei "paletti" inderogabili che tuttora permangono e fungono da primari riferimenti.

1930	CP artt. 437/ 451	Contempla come reato contro l'incolumità pubblica la rimozione o l'omissione dolosa (437) e colposa (451) di messa in atto / servizio di misure attrezzature, segnalazioni atte a prevenire gli infortuni.
1942	CC art. 2087	Il Datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, seguendo la particolarità del lavoro e l'evoluzione della tecnica.
1947	Costituzione	"L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza....."

Dal 1955 in poi inizia invece a svilupparsi una corposa serie di Leggi tecniche a tutela della sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il capostipite di questa serie di Leggi è sicuramente il D.P.R. 547/55, in materia di "norme di base per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".

Questo Decreto ha come oggetto primario il regolamentare l'uso e la messa in sicurezza di macchine impianti ed attrezzature anche attraverso i comportamenti dei lavoratori.

E' quindi la macchina, non l'uomo, il protagonista principale; la macchina è al centro di tutto e la Legge si spinge a normare nello specifico l'utilizzo di questa da parte dell'uomo.

L'uomo, il lavoratore, deve adeguarsi e rispettare esattamente le indicazioni ed i precetti date dalla Legge. Il ruolo degli Enti preposti è meramente quello del controllo sulla rigorosa applicazione delle norme. Per descrivere questa situazione si parla pertanto di "command and control".

Per comprendere meglio questa situazione vediamo di tornare per un attimo indietro nel tempo e vedere come era la situazione a metà degli anni '50.

E' un periodo in cui si stava preparando il grande boom economico di qualche anno dopo e le Aziende che erano in Italia, nei vari settori, avevano un tipo di lavorazione e di utilizzo di macchine molto simili, essendo decisamente prevalente l'esistenza di "industrie pesanti" e relativamente omogenee. Era relativamente facile per il nostro legislatore fare una Legge che normasse l'uso delle macchine in quanto si era abbastanza certi di ricomprendere tutta la realtà industriale italiana.

Il D.P.R. 547/55, insieme al successivo D.P.R. 303/ 56 diventano l'architrave per rendere maggiormente sicuro il lavoro ma hanno la "colpa" di non coinvolgere attivamente l'uomo.

Il D.P.R. 547/55, pur modificato in alcune sue parti dal D. Lgs. 626/94, rimane a tutt'oggi l'impianto normativo italiano più importante in materia di sicurezza del lavoro.

Il D.P.R. 303/56 è il naturale completamento della materia innovata dal D.P.R. 547/55, in quanto regola le "norme per l'igiene del lavoro".

Vengono quindi richieste specifiche caratteristiche per gli ambienti di lavoro (altezza, superficie, cubatura, dimensioni delle porte, illuminazione, aerazione, pulizia dei locali, difesa da polveri e radiazioni, ecc.).

Anche per questa Legge valgono le considerazioni fatte per il D.P.R. 547/55.

Con queste due norme, come pure il D.P.R. 164/56, in materia di "norme per la prevenzione dei cantieri", il legislatore adotta un **CRITERIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE DI TIPO PUNTUALE**: sono individuati i rischi connessi a specifiche attività e la loro prevenzione è fissata per Legge imponendo l'adozione di determinate misure (che devono essere adeguate ed aggiornate) e l'informazione ai lavoratori.

Si è poi passati, nel corso degli anni '80 nei quali ha visto la luce anche il DPR 175/88 in materia di rischi industriali rilevanti, ad un **CRITERIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE GLOBALE IN AMBITI DETERMINATI**: le prescrizioni legislative oltre a descrivere e dare indicazioni specifiche sul rischio singolarmente individuato, si estendono al complesso delle attività dei materiali/ sostanze che lo riguardano. Anche i rischi solo presunti vanno compresi nella prevenzione.

Queste disposizioni costituiscono la transizione tra l'approccio specifico (DPR 547/55) e quello globale (D. Lgs. 626/94)

Gli anni '80/90 sono anche gli anni in cui l'Italia inizia a recepire con maggiore frequenza le "Direttive" della CEE su questa materia; il già citato DPR 175/88 ne è un primo esempio (attuazione 82/501/CEE).

La CEE, adesso UE, Unione Europea, infatti, tramite le sue commissioni composte da tecnici delle varie nazioni, emana delle "Direttive" che regolamentano le materie più disparate tra cui anche la sicurezza del lavoro. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirle in Leggi nazionali entro un determinato periodo di tempo. Si vuole così arrivare, nel tempo, ad una omogeneità legislativa in tutti i Paesi aderenti all'UE.

Per quanto concerne la Sicurezza del lavoro, le Direttive che la riguardano, vengono definite di "**NUOVO APPROCCIO**" in quanto vengono stravolto i criteri per la sicurezza e la prevenzione: si passa da una prevenzione di tipo tecnologico ad un sistema che pone **i lavoratori e NON la macchina al centro della nuova organizzazione della sicurezza, privilegiando l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla sicurezza aziendale.**

Essi, da soggetti tutelati, diventano **partecipi ed autori della sicurezza** nei luoghi di lavoro, per cui il legislatore ha voluto che la prevenzione venisse organizzata dal "basso" anziché imposta "dall'alto": infatti lo Stato, principalmente attraverso le sue strutture (in Italia AUSL, VVF, Ispettorato del Lavoro, ex-ISPEL) assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all'imprenditore l'organizzazione e la gestione dell'attività lavorativa nell'ambito della sicurezza. Per contro, a questa maggiore libertà e autonomia imprenditoriale, corrisponde un rigoroso sistema di sanzioni che prevede anche l'arresto in presenza di eventuali gravi responsabilità

Viene allora favorita la sicurezza globale dell'azienda nel suo complesso rispetto invece a singole postazioni.

## IL D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE

### Campo di applicazione

Il D. Lgs. 626/94 riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici e recepisce 1 Direttiva "quadro" più 7 Direttive "figlie":

- |   |             |
|---|-------------|
| • 89/391/CEE direttiva quadro sulla sicurezza sul lavoro                | Titolo I    |
| • 89/654/CEE caratteristiche di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro | Titolo II   |
| • 89/655/CEE requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro        | Titolo III  |
| • 89/656/CEE dispositivi di protezione individuale                      | Titolo IV   |
| • 90/269/CEE rischi della movimentazione manuale dei carichi            | Titolo V    |
| • 90/270/CEE uso di attrezzature munite di videoterminali               | Titolo VI   |
| • 90/394/CEE protezione degli agenti cancerogeni                        | Titolo VII  |
| • 90/679/CEE protezione degli agenti biologici                          | Titolo VIII |

Il titolo IX del D. Lgs. 626/94 contiene le sanzioni

Il titolo X detta infine le disposizioni transitorie e finali.

Il Decreto si applica in tutte le Aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti (si applica anche se c'è un solo dipendente e anche nel caso di soci lavoratori di cooperative e di società), dalla tipologia dell'Azienda, dal fatturato.

### Entrata in vigore

Il D. Lgs. 626/94 è entrato in vigore il 28 novembre 1994.

L'entrata in vigore è stata successivamente modificata, attraverso l'emanazione del D. Lgs. 242/96 nel modo seguente:

per la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma di attuazione, la redazione del documento (o comunque l'autocertificazione nel caso di Aziende con meno di dieci dipendenti o Aziende a conduzione familiare), la designazione del RSPP, degli addetti del SPP, del MC sono previsti i seguenti termini:

- 1° luglio 1996: aziende soggette a particolari rischi e Aziende con più di 200 dipendenti
- 1° gennaio 1997: le altre

### Prevenzione dei rischi lavorativi

Con il D. Lgs. 626/94 il concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, assume un significato non più passivo, orientato soltanto alla protezione dei danni, ma ATTIVO. Tutto il decreto è basato su di un concetto di PREVENZIONE della salute e della sicurezza dei lavoratori, che caratterizza ogni fase dell'attività lavorativa. Si fa infatti prevenzione fin dalle fasi di progettazione dei luoghi di lavoro e delle macchine (art. 6, comma 1) che devono essere realizzati rispettando i principi generali di prevenzione. La sicurezza diventa una costante in ogni fase dell'attività lavorativa. Così i luoghi di lavoro devono essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni di sicurezza (es. l'impianto elettrico di un capannone) La progettazione, la fabbricazione, il trasporto, la vendita o il noleggio o la concessione in uso, l'installazione, l'utilizzazione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature di lavoro sono fasi che devono essere realizzate secondo le norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il D. Lgs. 626/94 definisce la prevenzione come: "il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno"(art. 2 , lett. g). Le misure, che devono essere adottate in tutte le fasi dell'attività lavorativa, non devono quindi in alcun modo pregiudicare l'ambiente esterno; il concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro si collega con il rispetto per l'ambiente in senso lato.

### **Priorità degli interventi**

Il D. Lgs. 626/94 individua una scala di **PRIORITA'** nell'attuazione delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori:

- ◆ eliminazione dei rischi
- ◆ se non è possibile eliminare i rischi, loro riduzione
- ◆ sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- ◆ rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione , anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo
- ◆ utilizzo limitato degli agenti fisici, chimici e biologici nocivi sui luoghi di lavoro
- ◆ regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
- ◆ misure igieniche
- ◆ limitazione al minimo del numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio
- ◆ riduzione del tempo di esposizione dei lavoratori al rischio
- ◆ allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona

La quota di rischio che rimane dopo avere attuato le misure di prevenzione sopra elencate è detto "**rischio residuo**".

Gli interventi sul rischio residuo comprendono:

- istruzioni operative adeguate ai lavoratori
- misure di protezione collettiva
- misure di protezione individuale
- segnaletica di avvertimento e di sicurezza
- controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi specifici
- misure di emergenza da seguire in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave.

### **Miglioramento continuativo**

Un altro aspetto fondamentale è il concetto di MIGLIORAMENTO nel tempo delle condizioni di sicurezza.

Non ci si accontenta più di soddisfare uno standard di sicurezza contenuto entro un limite definito, ma si è orientati verso un miglioramento costante e continuativo.

Il D. Lgs. 626/94 prevede infatti:

- ◆ che all'interno del documento di valutazione venga definito **il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**

- ◆ che il DDL aggiorni le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- ◆ che la valutazione dei rischi e il documento vengano rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

## **DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

Publicato in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008.

In particolare il provvedimento, pensato anche dai tragici eventi ed infortuni occorsi recentemente e frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche presenti in parlamento, "ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema".

E' un testo ampio e complesso:

- costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati;
- ha sostituito ed abrogato diverse norme precedenti, tra le quali il D. Lgs. 626/94, il DPR 547/55, il DPR 303/56, etc.

### **Tra le principali novità del Testo Unico, si segnalano:**

- ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) ad es. estensione delle tutele ai lavoratori flessibili
- comprende tutte le normative già contenute nel 626/94 e le precedenti, fatta eccezione per i temi: sicurezza antincendio e sicurezza delle macchine;
- comprende altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
- rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri)
- coordinamento delle attività di vigilanza
- finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche
- ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, (ex)ISPESL, ...)
- formazione: allargata per varie figure: Preposti, Dirigenti, ecc.
- addestramento
- attenzione a situazioni particolari (differenze di genere, provenienza da altri paesi, etc.)

## GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

Un altro aspetto completamente nuovo, inserito dal D. Lgs. 626, è l'individuazione di alcune figure che sono preposte alla gestione della sicurezza nell'Azienda:

<b>Lavoratori</b>	
<b>Datore di lavoro</b>	DDL
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	SPP
<b>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione</b>	RSPP
<b>Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori</b>	RLS
<b>Medico competente</b>	MC
<b>Lavoratori con incarichi di pronto soccorso</b>	
<b>Lavoratori con incarichi di prevenzione incendi e antincendio</b>	
<b>Lavoratori con incarichi di gestione emergenze, evacuazione, salvataggio</b>	

### DATORE DI LAVORO - DDL

“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ....., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. ....”

Il DDL, è in pratica la figura che detiene i maggiori obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94, deve infatti **VALUTARE** i rischi presenti nell'azienda allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A seguito di questa valutazione, in ottemperanza dell'art. 4, deve redigere un **DOCUMENTO** nel quale siano indicati:

1. i criteri utilizzati per la valutazione
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi
3. il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Inoltre deve:

- *designare* il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione interno o esterno secondo le regole di cui all'art. 8
- *nominare* nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente
- *designare* gli addetti preposti alle emergenze
- *aggiornare* le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, produttivi e tecnici
- tenere conto delle singole capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, nell'affidare i compiti
- *fornire* ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (**DPI**)

- *prendere* adeguate misure affinché solo i lavoratori specificatamente formati accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- *richiedere* **l'OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI** delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e sull'uso dei DPI, messi a loro disposizione
- *adottare* le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- *astenersi*, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- *permettere* ai lavoratori, mediante il loro rappresentante per la sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Inoltre consente al **RLS**, di accedere alle informazioni e alla documentazione sulla valutazione dei rischi, sulle macchine, sulle sostanze e sui preparati pericolosi, sugli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, sugli infortuni e le malattie professionali
- *prendere* appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
- *tenere* un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
- *adottare* le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda .....

Il DDL deve inoltre preparare il Documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e, nei casi previsti, con il medico competente; inoltre il Documento e la valutazione dei rischi vanno rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo

Il DDL custodisce presso l'Azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio de il lavoratore,....., con salvaguardia del segreto professionale e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta

Va chiarito che la **precedente normativa** assegnava al datore di lavoro ed ai dirigenti, obblighi e sanzioni" secondo la rispettive attribuzioni e competenze" (art. 4 DPR 547 e 303).

Oggi, **l'attuale normativa**, differenzia in modo esplicito le diverse figure assegnando al datore di lavoro obblighi specifici, la cui delegabilità non è sempre possibile ed è, comunque, sottoposta a condizioni.

## **IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP**

---

Si tratta di un insieme di: **PERSONE, SISTEMI E DI MEZZI**, interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di

- **Prevenzione**
- **Protezione dai rischi professionali**

E' organizzato dal datore di lavoro

designando una o più persone all'interno dell'azienda in numero sufficiente  
 in possesso delle capacità necessarie  
 con a disposizione mezzi e tempi adeguati  
 e con un responsabile  
 previa consultazione del RLS  
 la loro azione può essere integrata da personale esterno

Il SPP può essere

A)	INTERNO (anche il DDL fino a det. num. lav)
B)	ESTERNO (fino a 200 addetti)

Il Servizio provvede a:

- ◆ identificare le fonti di rischio nonché ad effettuare la loro valutazione
- ◆ elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo
- ◆ elaborare le procedure di sicurezza per le attività a rischio
- ◆ proporre i programmi di informazione e formazione alla sicurezza per i lavoratori
- ◆ partecipare alla consultazione in occasione della riunione periodica di sicurezza
- ◆ fornire ai lavoratori le prescritte informazioni sulla sicurezza del lavoro

A sua volta il datore di lavoro fornisce al servizio informazioni in merito:

- alla natura dei rischi
- alle prescrizioni degli organi di vigilanza
- all'organizzazione del lavoro e alla programmazione e attuazione delle misure di sicurezza
- ai dati del registro degli infortuni e malattie professionali
- alla descrizioni degli impianti e processi produttivi

Il Servizio di prevenzione e protezione può essere svolto in tre modi:

1. Servizio interno all'azienda
2. Servizio esterno all'azienda (solo per aziende fino a 200 lavoratori)
3. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro (solo per aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, per altre aziende fino a 200 lavoratori)

Il DDL designa gli Addetti ASPP ed il Responsabile RSPP al servizio i quali devono essere in numero sufficiente e possedere la capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per la designazione si deve consultare preventivamente il RLS.

Può inoltre incaricare, se lo ritiene utile, persone e servizi esterni all'azienda in possesso delle conoscenze professionali, necessarie per integrare l'azione di prevenzione.

Va però sottolineato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza nella sua azienda, non è per nulla liberato dalle sue responsabilità ove ricorra a "persone o servizi esterni", ossia non può trasferire ad altri soggetti le sue responsabilità per l'omessa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per le aziende con oltre 15 dipendenti, il DDL, insieme al SPP, deve indire la **RIUNIONE ANNUALE DELLA SICUREZZA**, di norma a scadenza annuale, alla quale devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente nonché il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L'argomento da trattare è dettato dall'art. 11 e riguarda l'esame:

- della documentazione sulla sicurezza aziendale
- dell' idoneità dei DPI
- del programma di informazione e formazione alla sicurezza
- della informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- della analisi degli infortuni, delle malattie professionali e dei risultati della sorveglianza sanitaria

La riunione ha altresì luogo in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.

L'oggetto della riunione potrà comprendere anche la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero avere dei riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Per quanto concerne le aziende con meno di 15 lavoratori, la riunione può essere indetta MA SOLO su iniziativa del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## **IL MEDICO COMPETENTE**

---

Ha l'obbligo di visitare una volta all'anno gli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP.

- **ESEGUE** gli accertamenti preventivi e periodici volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; in tal caso è ammesso il ricorso del lavoratore interessato all'organo di vigilanza, territorialmente competente.
- **COLLABORA** con il datore di lavoro nel servizio di prevenzione e protezione compresa la visita agli ambienti di lavoro, nonché alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di informazione e formazione dei lavoratori.
- **ISTITUISCE ED AGGIORNA** la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori.
- **FORNISCE** ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.

## **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

---

Il RLS è una figura nominata DAI LAVORATORI, non dall'azienda.

I criteri di nomina del rappresentante variano in relazione alle dimensioni dell'azienda (fino a 15 dipendenti. eletto direttamente dai lavoratori, con più di 15 dipendenti. è eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali).

Il numero minimo dei rappresentanti deve essere:

- 1 rappresentante nelle aziende fino a 200 dipendenti
- 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende

La figura del RLS integra la normativa dettata dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), relativa alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Per ricoprire al meglio il suo ruolo, il datore di lavoro, a proprie spese, deve fargli seguire un corso di 32 ore di formazione sulla materia e permettergli di dedicare un numero di ore

all'anno (stabilite in sede di contrattazione) alla sicurezza, oltre ad un aggiornamento annuale.

Le sue attribuzioni sono:

- ◆ **ACCEDERE** ai luoghi di lavoro, al documento di valutazione ed al registro infortuni
- ◆ **VENIRE CONSULTATO** sulla valutazione dei rischi, sulla realizzazione dei programmi di prevenzione, sull'organizzazione della formazione e sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
- ◆ **RICEVERE** informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, gli infortuni e le malattie professionali
- ◆ **PROMUOVERE** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- ◆ **FORMULARE** osservazioni in occasioni di visite delle autorità competenti
- ◆ **PARTECIPARE** alla riunione annuale della sicurezza
- ◆ **AVVERTIRE** il responsabile della sicurezza dei rischi individuati
- ◆ **RICORRERE** all'autorità competente, qualora le misure di protezioni adottate dal datore di lavoro non risultino idonee a garantire la sicurezza e la salute

## **GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE**

---

Il DDL deve **PREVENTIVAMENTE DESIGNARE** dei lavoratori a cui affidare la gestione della prevenzione incendi e lotta antincendio, dell'evacuazione dei lavoratori e de primo soccorso sanitario.

I lavoratori designati **NON POSSONO RIFIUTARE L'INCARICO** se non per validi motivi

Il numero dei lavoratori preposti a questi incarichi va dimensionato in funzione delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e dei rischi specifici.

La formazione specifica dei lavoratori incaricati è obbligatoria. I criteri per la formazione devono essere indicati tramite specifici decreti da parte dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, dell'Interno e della Sanità.

## LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI ED IL REGIME SANZIONATORIO

Come già precedentemente ricordato, con l'avvento delle Direttive Europee "Nuovo Approccio" il DDL assume un ruolo primario nell'ambito della sicurezza e l'igiene del lavoro. A lui spetta il compito di "valutare" la situazione della sua azienda e prendere le opportune contromisure per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi rilevati.

Nella realtà dei fatti, a parte le aziende con meno di 30 addetti e comunque non quelle indicate nell'Allegato I, il DDL non ha il tempo, le competenze e lo "spirito" per avere un ruolo attivo durante la "valutazione dei rischi". Ha l'obbligo però di avvalersi di collaboratori, esterni od interni, che siano in grado di svolgere questo ruolo con competenza e professionalità.

### **PRIMA DI OGNI ALTRA COSA, IL DDL HA LA RESPONSABILITÀ DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, ANCHE QUELLI NON SUOI DIPENDENTI CHE OPERANO PRESSO L'AZIENDA (appaltatori, lavoratori autonomi, artigiani, ecc.)**

Il D. Lgs. 81/2008, in materia di responsabilità del DDL, ha introdotto l'obbligo chiaramente di *non delegare* ad altri due adempimenti fondamentali e di primaria importanza: la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP.

- \* **AL DATORE DI LAVORO** resta attribuita la responsabilità in ordine a tutti gli adempimenti di carattere generale concernenti la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del piano di sicurezza, la predisposizione del SPP, ecc.
- \* **I DIRIGENTI**, restano responsabili, invece, dell'attuazione delle decisioni imprenditoriali in materia di sicurezza nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.
- \* **I PREPOSTI**, infine restano responsabili dell'attuazione delle misure di sicurezza nel concreto svolgimento dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alla vigilanza sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Per il **datore di lavoro ed il dirigente** sono previste, a seconda della violazione dei vari articoli, pene che vanno dall'arresto fino ad un massimo di 8 mesi o il pagamento di un'ammenda fino a 15000 euro.

Per il **preposto** sono previste, a seconda della violazione dei vari articoli, pene che vanno dall'arresto fino ad un massimo di 3 mesi o il pagamento di un'ammenda fino a 2000 euro.

I **progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori** sono passibili di arresto fino ad un massimo di 8 mesi oppure al pagamento di una ammenda fino ad un massimo di 45000 euro.

Il disposto che definisce gli obblighi dei **LAVORATORI** è l'articolo **20** del D. Lgs. 81/2008:

#### **Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per il **lavoratore** sono previste le seguenti sanzioni:

- a) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

### **Articolo 19 - Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Per il **preposto** sono previste le seguenti sanzioni:

- Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
- Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

### LE FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. **SOPRALLUOGHI DEGLI AMBIENTI AL FINE DI EFFETTUARE UNA ATTENTA ANALISI DI:**
  - **MACCHINE**
  - **IMPIANTI**
  - **SOSTANZE UTILIZZATE**
  - **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**
  - **SITUAZIONI ANOMALE**
  - **DOCUMENTAZIONE PRESENTE**
2. **REDAZIONE DEI "RAPPORTI DI SOPRALLUOGO", PROPEDEUTICI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VERA E PROPRIA**
3. **REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**
4. **DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**
5. **ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE**
6. **VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' SVOLTE**
7. **AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### PERICOLO, RISCHIO, EVENTO DANNOSO

**AL FINE DI VALUTARE I RISCHI ... OCCORRE TROVARLI**

**LA CACCIA AL RISCHIO E' INNANZITUTTO UNA CACCIA AL PERICOLO**

**INFATTI NON SEMPRE UNA SITUAZIONE PERICOLOSA PUO' COMPORTARE UN RISCHIO, COSI' COME UN PERICOLO PUO' DETERMINARE RISCHI DIVERSI IN BASE ALLA SITUAZIONE IN CUI SI MANIFESTA.**

**DURANTE LA FASE DEI SOPRALLUOGHI IN AZIENDA OCCORRE PERTANTO IDENTIFICARE I PERICOLO (FASE "OGGETTIVA" IN CUI BASTA IL "BUON SENSO")**

**PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente la potenzialità di causare danni

**IL PASSAGGIO ALLA DEFINIZIONE DEI RISCHI E' MENO OGGETTIVO  
FATTORI CHE INFLUENZANO LA VALUTAZIONE SONO, TRA L'ALTRO:**

- **LE CONOSCENZE DEL VALUTATORE**

- LA "CONFIDENZA" / ESPERIENZA
- LE SITUAZIONI CONTINGENTI CHE SI ANALIZZANO

**RISCHIO:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

**NOI DIVERSAMENTE DAGLI ASSICURATORI NON ABBIAMO UNA SIGNIFICATIVA CASISTICA NE' DATI STATISTICI POSSIAMO RIFARCI:**

- AL REGISTRO INFORTUNI
- ALLE NOTIZIE DEI QUOTIDIANI
- AI DATI DEGLI ENTI (ES. BANCA DATI INAIL PER SETTORI OMOGENEI)
- A SITUAZIONI NOTE ANALOGHE

**UN CRITERIO ASSAI DIFFUSO, ANCORCHE' "BANALE" E IN OGNI CASO SOGGETTIVO DI FARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' QUELLO NOTO COME "MATRICE 4 X 4"**

Ai fini della valutazione il RISCHIO è dato dal semplice prodotto della PROBABILITA' (P) di accadimento di un incidente per la gravità del DANNO (D) associato

$$R = P \times D$$

**I "VALORI" DI "P" E "D" LI DIAMO NOI. CON I LIMITI SOPRA INDICATI SI PUO' BEN CAPIRE QUANTA SOGGETTIVITA' CI SIA IN QUESTA FORMULA. SI RICAVA IN QUESTA MANIERA LA SEGUENTE MATRICE:**

Rischio R = Probabilità X Danno

4	MOLTO GRAVE	4	8	12	16
3	GRAVE	3	6	9	12
2	MEDIO	2	4	6	8
1	LIEVE	1	2	3	4
		IMPROBABILE	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
		1	2	3	4

**COSTRUIAMO L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA**

**DDL** \_\_\_\_\_

**DIRIGENTI** \_\_\_\_\_

**PREPOSTI** \_\_\_\_\_

**RSPP** \_\_\_\_\_

**RLS** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MC** \_\_\_\_\_

**ADDETTI ANTINCENDIO** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ADDETTI PRIMO SOCCORSO** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# CACCIA AI RISCHI



Nome: ..... Cognome: .....  
 Data: ..... Società: .....

REPARTO:	PERSONE ESPOSTE:
MACCHINA / IMPIANTO:	

<b>LISTA DEI PERICOLI</b> ambiente di lavoro sostanze e materiali agenti fisici aspetti ergonomici altri pericoli			<b>STIMA DEL RISCHIO</b> Rischio = Probabilità x Danno					Misure di prevenzione e protezione
Descrizione del pericolo	Presente	Assente	P	D	R	Priorità		
Schiacciamento								
Cesoiamento								
Taglio								
Impigliamento, trascinarsi								
Perforazione o puntura								
Eiez. di un fluido ad alta pressione								
Proiezione di parti								
Proiez. di liquidi, schegge, trucioli								
Urti in parti sporgenti								
Contatto elettrico diretto/indiretto								
Fenomeni elettrostatici								
Brucciature, scottature								
Irraggiamento di calore in ambiente								
Rumore								
Vibrazioni								
Radiazioni ionizzanti								
Radiazioni non ionizzanti								
Emissioni di fluidi, gas, nebbie, fumi, polveri								
Posizioni errate o sforzi eccessivi								
Illuminazione insufficiente								
Dispositivi avviamento e arresto								
Disp. per disalimentazione energia								
Teleruttore								
Dispositivi di arresto d'emergenza								
Altri pericoli								

Nome: ..... Cognome: .....  
 Data: ..... Società: .....

REPARTO:	PERSONE ESPOSTE:

<b>LISTA DEI PERICOLI</b> ambiente di lavoro sostanze e materiali agenti fisici aspetti ergonomici altri pericoli			<b>STIMA DEL RISCHIO</b> Rischio = Probabilità x Danno					Prio rità	Misure di prevenzione e protezione
Descrizione del pericolo	Pres ente	Assente	P	D	R				
Elementi strutturali – solai – vetri									
Microclima (temp., umidità, ventilaz.)									
Illuminazione									
Spazi ristretti – Ambienti confinati									
Disordine – Scarsa pulizia									
Caduta di oggetti immagazzinati									
Pavimenti pericolosi									
Esodo disagiata in caso di fuga									
Viabilità – percorsi									
Sostanze e preparati pericolosi									
Agenti chimici aerodispersi									
Polveri e fibre									
Agenti cancerogeni – Mutageni									
Agenti biologici									
Materiali combustibili									
Materiali comburenti									
Materiali infiammabili									
Materiali esplosivi									
Rumore – Ultrasuoni									
Vibrazioni meccaniche									
Radiazioni ionizzanti									
Campi elettromagnetici/ Microonde									
Laser									
Radiazioni ultraviolette									
Raggi infrarossi									
Contatto elettrico diretto/ indiretto									
Posizione di lavoro – Movimenti									
Sforzi fisici – Movim. Manuale carichi									
Impegno visivo elevato									
Lavoro al VDT per più di 4 ore consecutive									
Lavoro al VDT per almeno 20 ore settimanali									
Altri pericoli									